



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Dirigenti dell'Area Bilancio e Risorse Finanziarie

Prot. n. 138830 del 15/02/2018

Oggetto: prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato all'Area Bilancio -
Direttiva

Come noto il Segretario Generale provvede, di norma mensilmente, ad assegnare ai vari Uffici dell'Amministrazione un cosiddetto "budegt" per lavoro straordinario cui fa seguito da parte dello scrivente, in base alle manifestate esigenze, la distribuzione ai vari Settori/Servizi/Uffici dell'Area.

Al riguardo, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia ed uniformità di comportamento, corre l'obbligo di ricordare che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, e che in assenza di detta autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all'orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, anche se trattasi di prestazioni rese per pochi minuti che non potranno, pertanto, essere conteggiate e riconosciute in alcun modo.

Inoltre, secondo i consolidati orientamenti applicativi forniti dall'ARAN in merito, qualunque, prestazione resa oltre l'orario di lavoro ordinario come lavoro straordinario da luogo al pagamento del relativo compenso, secondo le regole dell'art.38 del CCNL del 14.9.2000 e che in base al disposto del D.Lgs.n.66 del 2003, il lavoro straordinario si inizia a conteggiare solo dopo aver soddisfatto l'intero orario d'obbligo settimanale. Quindi non è importante il momento in cui si rende la prestazione, ma solo il risultato del confronto tra il lavoro dovuto e quelle effettivamente reso nell'arco temporale di riferimento (adottando come base di calcolo la settimana o anche il mese, secondo le regole dell'ente).

Non è, infatti, ipotizzabile la retribuzione di una prestazione come lavoro straordinario pure in presenza di un debito orario ordinario.

Ed ancora appare anche necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. alla circolare dell'allora Area Risorse Umane, prot.n. 38030 del 19.01.2016 (**allegato 1**) sulle prestazioni lavorative straordinarie rese dal personale part time e sulla paventata possibilità che per detto personale il ricorso allo straordinario possa consolidarsi.

Si invitano, le SS.LL. a volere dare ampia comunicazione della presente al rispettivo personale.

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Bohuslav Basile)



Comune di Palermo

Area delle Risorse Umane

Ufficio Gestione Risorse Umane

U.O. Applicazioni Contrattuali, agibilità sindacali e Ascotweb
Via Garibaldi, 44 - 90133 Palermo - Tel. 091/7402816- fax 091/7402815
settorerisorseumane@cert.comune.palermo.it
gestionerisorseumane@cert.comune.palermo.it

Il pubblico si riceve esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Prot. 38030

del 19-1-2016

Responsabile del procedimento: Funz. Amm. vo Dott. B. Cinà

e-mail: b.cina@comune.palermo.it

OGGETTO: Prestazione lavorativa straordinaria personale con rapporto di lavoro a tempo parziale -- Precisazioni.

A tutti gli Uffici e Servizi

A tutti i Dirigenti

e, p.c. Al Sig. Segretario Generale

Il CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 Settembre 2000 all'art.5 reca disposizioni riguardo alla durata della prestazione lavorativa del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Nell'ambito del superiore articolo occorre porre in evidenza il comma 2, il quale prescrive che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) *Orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);*
- b) *Verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);*
- c) *Con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).*

Fondamentale importanza rivestono poi ai fini che interessano in questa sede le disposizioni contrattuali recate dal successivo art.6 precipuamente volte alla disciplina del relativo trattamento economico-normativo.

Infatti, il comma 2 prevede che al "personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.lgs. n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana."

Il successivo comma 5 prevede che *“il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della tredicesima mensilità con una maggiorazione pari al 15%”*.

Inoltre, il successivo comma 6 del soprarichiamato art. 6, prevede che *“qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4¹ e 5 è elevata al 50%.”*

E', per l'appunto, a questo specifico aspetto, nonché all'eventuale stabilizzazione delle eccedenze che con la presente si vogliono porre nella massima evidenza i contenuti del comma 7, il quale prevede *“il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. al fine di evitare di incorrere, in presenza di autorizzazioni a prestazioni lavorative straordinarie che superino i limiti imposti dalle predette norme contrattuali, a rivendicazioni di inquadramento ad orario pieno da parte dei dipendenti interessati.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Frasca

Il Capo Area
Dott.ssa Rosa Vicari

“Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario”.